



# Coscienza e Libertà

SEMESTRALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA, LAICITÀ, DIRITTI DAL 1978

A. Cupri

L'abuso sulla persona  
nelle religioni

ISSN 0394-2732

A. Angelucci - S. Baldassarre  
V. Beretskyi - C. Cianitto  
A. Cupri - M. Krupskyi  
F. Dal Bo - A. Ferrari - I. Goss  
L. M. Guzzo - B. Hussen  
A. Iacovino - V. Pacillo - D. Scolart

# La banca islamica come strumento di integrazione per l'Islam della diaspora

**Alessandro Cupri**

Assegnista di ricerca in Diritto e Religione, Dipartimento di Diritto, economia e culture, Università degli Studi dell'Insubria

## ABSTRACT

**La presenza delle comunità islamiche in Europa solleva sfide legate all'inclusione finanziaria, in quanto le banche tradizionali, che operano con il sistema del prestito a interesse (*ribà*), non sono conformi ai principi della *Shari'ah*. Questo limita l'accesso dei musulmani a prodotti finanziari compatibili con le loro convinzioni religiose. L'introduzione della finanza islamica potrebbe rappresentare una soluzione, permettendo una partecipazione più equa all'economia europea e promuovendo l'inclusione sociale senza compromettere la libertà religiosa.**

## SOMMARIO

1. Cenni introduttivi – 2. I principi economici del diritto islamico – 3. La banca islamica – 4. La banca come strumento di integrazione per l'Islam della diaspora?

## 1. Cenni introduttivi

Negli ultimi anni, la presenza di fedeli islamici in Italia e, più in generale, in Europa è aumentata considerevolmente; data l'attuale, gravissima instabilità geopolitica, non è difficile immaginare che il dato sia destinato a crescere<sup>1</sup>. In questa luce è nato un acceso dibattito politico e dottrinale che, in modi e forme

\* Nel presente contributo si è adottata una traslitterazione semplificata delle parole/termini in lingua araba. Quindi, sono stati omessi la 'ayn, la hamza e la *ta-marbuta*.

<sup>1</sup> Sul punto, si rimanda allo studio condotto dalla Fondazione ISMU consultabile al seguente indirizzo web: [www.ismu.org/wp-content/uploads/2021/06/Lappartenenza-religiosa-degli-stranieri-residenti-in-Italia.-Prime-ipotesi-al-1%C2%B0-gennaio-2021.pdf](http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2021/06/Lappartenenza-religiosa-degli-stranieri-residenti-in-Italia.-Prime-ipotesi-al-1%C2%B0-gennaio-2021.pdf) - consultato il 25 marzo 2025.



diverse, ha tentato di elaborare proposte efficaci per una migliore integrazione nel tessuto sociale di questa comunità religiosa. Fra i suggerimenti adottati, uno in particolare – sviluppato dalla dottrina giuridica – riguarda l’implementazione di un mercato *Shari’ah compliant* come più che utile allo scopo accennato<sup>2</sup>. La Legge islamica, infatti, non disciplina soltanto fattispecie di rilievo spirituale, ma individua regole anche in materia economica volte a governare la convivenza sociale dei credenti: esse si concretizzano, principalmente, nel divieto di prestito a interesse (*ribà*)<sup>3</sup> nelle operazioni bancarie, decisivo perché rappresenta un principio etico a garanzia dell’equità del commercio e a presidio dei valori di solidarietà.

In questa prospettiva, è importante sottolineare come l’offerta di servizi finanziari da parte delle banche convenzionali non conforme alla *Shari’ah* rischia di porre il credente di fronte a un vero e proprio conflitto di lealtà: accedere ai servizi in questione offerti da istituti creditizi che non rispettano i precetti religiosi chiede infatti o di violare le prescrizioni religiose, o di rinunciare ai servizi e prodotti offerti. Dato questo dilemma, le comunità islamiche si sono dovute confrontare con il concetto di esclusione finanziaria e le conseguenze dell’impossibilità di considerare qualsivoglia rapporto con il mercato creditizio convenzionale. Per superare tale difficoltà, che esprime al fondo una fondamentale esigenza da ricondurre all’esercizio della libertà religiosa, la soluzione pare essere soltanto la seguente: bisognerebbe implementare l’*islamic finance* nei territori di diaspora. Come ovvio, l’operazione può non essere facile in concreto, perché chiede di valutare se gli ordinamenti giuridici occidentali – caratterizzati da norme costituzionali che riconoscono e garantiscono la libertà religiosa – possono accogliere regole *Shari’ah compliant* in materia di attività bancaria. Che questo approccio contribuisca all’integrazione della comunità islamica è cosa ovvia; che sia possibile, però, data la disciplina nazionale ed eurounitaria vigente, è di certo meno scontato. Proprio in questa cornice si proverà di seguito a tratteggiare la c.d. *Economia del Profeta*, soffermandosi, rispettivamente, sui principi della finanza islamica inquadrati nel contesto più

<sup>2</sup> PEW RESEARCH CENTER, *The future of world religions: population growth projections, 2010-2050*. Lo studio è consultabile nella sezione Pubblicazioni del sito [www.pewresearch.org/](http://www.pewresearch.org/) - consultato il 25 marzo 2025.

<sup>3</sup> Vedi *infra*.

ampio fornito dal Corano<sup>4</sup>, dalla Sunna e dalle posizioni più autorevoli dei dotti islamici; sull'impatto di questi stessi principi sulla concreta attività di una banca islamica – in particolare, quando raccoglie e gestisce risparmio e nell'ipotesi in cui partecipa ai progetti finanziari di imprese e singoli clienti e, infine, l'organismo di vigilanza noto come *Shari'ah Supervisory Board* (ossia l'autorità che monitora la piena conformità alla *Shari'ah* di tutti i servizi, i contratti e gli strumenti adottati dalle banche islamiche).

## 2. I principi economici del diritto islamico

L'Islam è una religione che si basa sulla Rivelazione fatta da Dio all'uomo, ed è fondato sul Corano, ossia il testo sacro rivelato da *Allah*, e sull'insegnamento del Profeta *Muhammad*<sup>5</sup>; come noto, si caratterizza per una stretta relazione tra la dimensione teologico-normativa, sociale, politica ed economica<sup>6</sup>.

Come sopra accennato, il principale corollario economico-finanziario consiste nel divieto di applicazione di interessi noto come divieto di *ribà*<sup>7</sup>. Il Corano lo cita più volte, senza però darne una precisa e chiara definizione: si pensi ad esempio al passaggio in cui si afferma «O voi che credete! Non praticate il *ribà*, [...] e temete Dio sì che possiate essere felici»<sup>8</sup> o, ancora «Ma Dio ha permesso la compravendita e ha proibito il *ribà*»<sup>9</sup>.

Alla luce di questi versetti, gli studiosi del diritto islamico si sono soffermati più volte sul divieto in questione. In un primo momento, si sono orientati

<sup>4</sup> Nel presente contributo citando il Corano si farà riferimento al seguente testo di A. BAUSANI (a cura di), *Il Corano*, Rizzoli, Milano, 1980.

<sup>5</sup> Sulla concezione di Dio nella religione islamica, tra i vari, si veda M. CAMPANINI, *Il Corano e la sua interpretazione*, Laterza, Roma-Bari, 2020, p. 39 ss.

<sup>6</sup> M. CAMPANINI, K. MEZRAN, *Arcipelago Islam*, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. IX.

<sup>7</sup> Il Corano, XXX: 39; III: 130; II: 275. Inoltre, il termine arabo *ribà*, dalla radice *r b w*, ha il senso letterale di aumento, accrescimento infatti «Quel che voi prestate a usura [*ribà*] perché aumenti sui beni degli altri, non aumenterà presso Dio» (Il Corano, XXX: 39). Si può notare come nella seconda parte del versetto in esame il verbo *rabà-yarbu* è usato con l'accezione "aumenterà" i meriti di colui che sarà generoso verso i poveri. Quando, *ribà*, lo si riferisce alle obbligazioni (pecuniarie) è reso con il termine usura *latu sensu*. Cfr. G.M. PICCINELLI, *Banche islamiche in contesto non islamico*, Ipo, Roma, 1996, p. 19 s.; M.U. CHAPRA, *The Nature of ribà in Islam*, in *Journal of Religious Studies*, 2008.

<sup>8</sup> Il Corano, III: 130.

<sup>9</sup> Il Corano, II: 275-280.



verso una interpretazione che vietasse la (sola) pratica dell'usura<sup>10</sup>, e quindi rendesse ammissibile l'interesse entro un certo tasso. Successivamente, essi hanno inteso il divieto come relativo a qualsiasi incremento delle somme dovute indipendente dal raggiungimento di uno scopo determinato, escludendo di conseguenza la possibilità di introdurre ogni forma di interessi sul prestito calcolata sulla restituzione tardiva del danaro prestato. I giuristi e gli economisti islamici attribuiscono dunque alla moneta, come accade nel mondo occidentale, la natura di mezzo di scambio e di strumento di conto, ma convergono nel ritenere che la *Shari'ah* espunga l'idea che essa possa generare ricchezza in quanto tale. Ed è proprio da questa concezione dei negozi finanziari che discende il modello imprenditoriale caratterizzante la banca islamica, che, con tutta evidenza, si pone di conseguenza come differente o alternativo a quello occidentale, ampiamente basato sul meccanismo del tasso di interesse gravante sul danaro prestato.

Il divieto di *ribà* è indubbiamente il principio cardine attorno al quale ruota l'intero sistema economico islamico, ma non è l'unico; non meno importanti sono infatti gli istituti del *ghàrar*<sup>11</sup> e del *maysir*<sup>12</sup>. Il primo – la cui denominazione significa rischio, incertezza – comporta il divieto di introdurre clausole contrattuali dalla natura aleatoria o indefinita (lo stesso vale per ogni tipologia di operazioni finanziarie). Con il divieto di *ghàrar* si vuole dunque evitare ogni incertezza che, all'interno di una transazione, possa esporre una delle parti a un rischio o comunque a una forma di asimmetria informativa controproducente per uno solo dei contraenti; inerente, ad esempio alla indeterminatezza sul prezzo, all'oggetto, alle qualità o alla quantità del bene oggetto del negozio giuridico di volta in volta rilevante.

Con l'istituto del *maysir*, invece, si vuole contrastare l'intento speculativo intrinseco ad un determinata azione o comportamento: in altre parole, il divie-

<sup>10</sup> S. Noto, *Tra economia della religione ed economia religiosa. Spigolature italiane di storia e teoria economica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 10, 2020, p. 72 ss.

<sup>11</sup> Il Corano, II: 219; V: 90,91. Il divieto di *ghàrar* fonda il suo meccanismo sulla stessa logica del divieto di *ribà*. È necessario però rimarcare, in questa sede, che il divieto di *ghàrar* non si fonda su alcun versetto coranico specifico ma solo su un generico divieto di gioco d'azzardo. Cfr. V. DONINI, *Cenni sul diritto islamico dei contratti*, in *Iure Orientalia*, VI, 2010, p. 281 s.

<sup>12</sup> Il Corano, II: 219.



to colpisce anzitutto, e in modo espresso, il gioco d'azzardo, vietato dalla Legge islamica proprio per la ragione appena accennata (meramente speculativa e non di copertura dei rischi, che non può essere tollerata). Va infine ricordato che, a volte, l'istituto del *maysir* viene accostato al *qimar*, che ha come elemento comune l'imprevedibilità di un evento. Il *qimar*, però, comporta necessariamente l'impovertimento di un altro soggetto, mentre il *maysir* è articolato su un arricchimento strettamente collegato ad un evento futuro.

Completa il novero dei pilastri islamici in materia economica la proibizione del commercio o dell'investimento in beni e/o attività considerate *haram*, ossia proibite. Questo divieto opera per così dire in modo indiretto, perché l'Islam è *ortoprassi* che investe ogni aspetto della vita del fedele spingendosi, in alcune circostanze, fino a vietare determinati beni o attività (dalle bevande alcoliche alla carne di suino, dalle armi al tabacco, dal gioco d'azzardo alla pornografia; il divieto si estende anche a tutti i beni cosiddetti "derivati", soprattutto nel campo alimentare). Queste stesse proibizioni investono anche tutte le attività finanziarie e di investimento delle più diverse imprese, qualsiasi sia la relativa tipologia sociale<sup>13</sup>.

Date queste brevi spiegazioni, si può in conclusione affermare che il rapporto tra il fedele musulmano e il danaro è fortemente e profondamente influenzato dalla dimensione etica appena descritta: l'Islam osserva il danaro e la moneta come *un mezzo, non un fine*, con tutte le conseguenze immaginabili sulla struttura degli intermediari bancari e i prodotti e/o servizi da questi offerti.

### 3. La banca islamica

La banca islamica rappresenta il crocevia fra la finanza islamica e il mercato finanziario<sup>14</sup>; le modalità di funzionamento della stessa si caratterizzano soprattutto per quanto sopra descritto in relazione ai divieti che riguardano l'applicazione di tassi d'interesse. Infatti, è in questa prospettiva che è possibile

<sup>13</sup> Il Corano, V: 91,92.

<sup>14</sup> Per ulteriori approfondimenti tra i vari si richiama R. BIANCHI, *The revolution in Islamic finance*, in *Chicago Journal of International Law*, 7, 2006, p. 569; P. BIANCONE, *Il bilancio delle banche islamiche: la contabilizzazione dei contratti tipici*, in *Scritti in onore di Pellegrino Capaldo*, Egea, Milano, 2014.



definirla come *ribà free banking*, diversamente dalle altre forme di impresa bancaria dette *ribà based banking*.

Esistono due diversi modelli di banca islamica, individuabili grazie all'adozione di un criterio empirico.

L'intermediario finanziario islamico può operare come *exclusive islamic bank*<sup>15</sup>: in questa ipotesi, tanto i servizi e i prodotti offerti, quanto la contabilità rispettano integralmente i principi economici previsti dalla Rivelazione. Tale forma, tuttavia, non è ancora molto diffusa<sup>16</sup>.

Un altro modello di impresa finanziaria è poi quello noto come *islamic windows* (lett., "finestre islamiche"). Si tratta di un vero e proprio sportello bancario presente all'interno di una banca convenzionale, il quale ha lo scopo di intercettare la domanda di prodotti *Shari'ah compliant*. Nella prassi, tale modello è stato ideato da alcuni intermediari finanziari convenzionali al fine di offrire servizi e prodotti a (potenziali) clienti musulmani<sup>17</sup>. Per non disconoscere in radice gli scopi perseguiti dallo sportello, è però necessario che le operazioni *Shari'ah compliant* e gli introiti derivanti siano sottoposti a un regime di rigida separazione rispetto alla gestione convenzionale di altri capitali della banca<sup>18</sup>. In caso contrario, infatti, i servizi e i prodotti offerti dalla "finestra islamica" sarebbero considerati *haram* (illeciti) in quanto contaminati dalla natura ultima delle attività dell'intermediario convenzionale. Se le risorse finanziarie destinate alle operazioni *Shari'ah compliant* si confondono con quelle impiegate nelle operazioni cosiddette convenzionali, le operazioni *Shari'ah compliant*

<sup>15</sup> Si rinvia sul punto a M. MESSINA, *L'operatività delle banche islamiche*, Progetto accademia, Milano, 2020, p. 41 ss.

<sup>16</sup> Per un panorama dell'espansione geografica delle attività finanziarie islamiche nel mondo si rimanda a P. BIANCONE, *La banca islamica*, Giappichelli, Torino, p. 13 ss.

<sup>17</sup> Cfr. M. MESSINA, *L'operatività delle banche islamiche*, cit., p. 41; S. FARHI, *La banca islamica e i suoi fondamenti teorici*, Rubbettino editore, Catanzaro, 2010, p. 43.

<sup>18</sup> È necessario che le banche islamiche siano coerenti, nelle loro transazioni, con i principi *shari'atici* non solo da un punto di vista contrattuale e di *governance*, ma anche da un punto di vista dei principi contabili nonché alle regole di bilancio. Quindi, l'intermediario finanziario *Shari'ah compliant* è sottoposto a un rigido sistema di rendicontazione contabile che diventa ancor più rigido, data l'elevata probabilità di contaminazione patrimoniale, nel caso di banche convenzionali che offrono anche servizi e prodotti *Shari'ah compliant*. Per approfondimenti maggiori sui principi contabili e sulla disamina in materia di bilancio ci si permette di rinviare a P. BIANCONE, *Il bilancio delle banche islamiche: la contabilizzazione dei contratti tipici*, cit., p. 1215 ss.



risultano invalide. Occorre, dunque, operare una netta separazione dei patrimoni e dei relativi profili contabili per garantire la conformità ai principi economici islamici. Così concepito, il modello della “finestra islamica” pare essere una strada percorribile per permettere l’ingresso della finanza islamica in Italia anzitutto, in quanto di più facile realizzazione rispetto alla creazione di una banca islamica totalmente *Shari’ah compliant*. Del resto, un esempio in tale direzione è già stato sperimentato da alcuni ordinamenti europei<sup>19</sup>.

In linea di massima, le *islamic windows* non dovrebbero sollevare dubbi in merito alla loro compatibilità (giuridica) con i sistemi in cui andrebbero a inserirsi, perché garantirebbero al cliente solo la conformità alle prescrizioni religiose islamiche delle loro attività finanziarie, senza distaccarsi dal più ampio contesto normativo nel quale operano le banche convenzionali. Ben diverso il caso, invece, che vedrebbe l’ingresso autonomo di banche islamiche in un mercato governato (ad es.) da regole sovranazionali o domestiche. In aggiunta a ciò, bisogna riflettere sul fatto che adottare singoli “sportelli” sia operazione che non richiede uno sforzo di capitale iniziale eguale a quello necessario per la creazione di una nuova banca, dato che comporterebbe l’utilizzo degli strumenti e del personale già operanti nella banca convenzionale con evidente risparmio sui costi iniziali e quindi sul versante del capitale (di partenza) da investire<sup>20</sup>.

Ciò nonostante, rimarrebbero comunque alcuni “nodi” giuridici primi fra tutti quelli discendenti dalle regole di cui al Testo Unico Bancario (c.d. TUB). Fra questi, la previsione, ad esempio, della garanzia dei depositanti di cui all’art. 11 del Testo Unico Bancario<sup>21</sup> stride con il principio della condivisione dei profitti e delle perdite; la separazione tra banca e cliente, poi, richiesta dalla normativa in materia, confligge con l’intero sistema partecipativo islamico<sup>22</sup>.

In una prospettiva *de iure condendo*, appare quindi utile la soluzione adottata dal Regno Unito: l’intermediario finanziario ha l’obbligo di offrire al deposi-

<sup>19</sup> Si rinvia a F. MIGLIETTA, P.P. RAMPINO, *Gli strumenti di finanza islamica a sostegno del sistema Italia*, Pearson, Milano-Torino, 2017, p. 68 ss.

<sup>20</sup> *Ibidem*.

<sup>21</sup> L’art. 11 del Testo Unico bancario (italiano) prevede che «è raccolta del risparmio l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma».

<sup>22</sup> A. CUPRI, *L’Economia del Profeta: la finanza islamica e i fondamenti religiosi del diritto islamico dei contratti Shari’ah Compliant*, in *Stato, Chiese e Pluralismo confessionale*, novembre 2021, p. 37 ss.



tante un rendimento che questi è libero di accettare ovvero declinare, rimanendo così intatto l'obbligo di garanzia in caso di perdita da parte della banca. Più chiaramente, la strategia prospettata dell'ordinamento giuridico inglese si sostanzia nella possibilità di mantenere inalterato il sistema legale previsto per i depositi, confinando a un momento successivo la facoltà del cliente di scegliere se aderire al principio di diritto islamico della condivisione delle perdite, che non promanerebbe dal legislatore e quindi non assumerebbe un carattere vincolante. Dal momento che si tratta di una mera proposta che non vincola il cliente musulmano, questo rimane libero di scegliere se conformarsi alle prescrizioni religiose<sup>23</sup>.

L'obbligo di separazione tra banca e cliente è invece questione di più complessa soluzione. Partendo dal dato giuridico positivo, è possibile affermare che il sistema partecipativo islamico è assimilabile al contratto di associazione in partecipazione disciplinato dall'art. 2549 c.c.<sup>24</sup>. Tuttavia, tale norma presenta una criticità: il rapporto così declinato tra banca e cliente, specialmente se quest'ultimo fosse un'impresa, potrebbe permettere una ingerenza indebita nella gestione della banca da parte di soggetti che non siano intermediari finanziari.

Già solo questi accenni mostrano come, nel caso italiano almeno, per risolvere queste problematiche sia necessario un intervento consapevole e ponderato del Legislatore. In questa prospettiva, vale infine la pena di accennare anche a una questione ulteriore.

Spostare lo sguardo sulla *corporate governance* permette di intercettare un'altra peculiarità delle banche islamiche, che si concretizza nel c.d. *Shari'ah Supervisory Board* (SSB)<sup>25</sup>. Questo organismo vigila sulla *compliance* dei pro-

<sup>23</sup> F. MIGLIETTA, P.P. RAMPINO, *Gli strumenti di finanza islamica a sostegno del sistema Italia*, cit., p. 68 ss.

<sup>24</sup> Art. 2549 Codice civile (italiano) «Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto».

<sup>25</sup> Cfr. R. SIDDIQUI, *Shari'ah compliance, performance, and conversion: the case of the Dow Jones Islamic Market Index*, in *Chicago Journal of International Law*, 2007, p. 496, secondo cui «the role of a Shari'ah supervisory board in a financial institution is to ensure that all of the institution's financial undertakings are pure, or in religious terms, free from unlawful (*haram*) elements. Shari'ah supervisory boards base their advice and opinions, or *fatawa*, on their readings and interpretations of the Qur'an, which is believed by Muslims to be the revealed word of God (*Allah*); the *Sunnah* or practice of the Prophet of *Allah*, Prophet Muhammad, upon him be peace; the consensus of the scholars (*ijma*); and the opinions of the classical jurists and their successors».



dotti e servizi offerti ai clienti, garantendone la conformità ai precetti della *Shari'ah* e alle interpretazioni offerte dagli organismi finanziari internazionali islamici (ad es. AOOIFI) cui spetta chiarire la portata vincolante delle regole economiche rivelate rilevanti per la finanza islamica<sup>26</sup>.

Le attività dello *Shari'ah Supervisory Board* producono un effetto specifico che chiarisce l'importanza del suo ruolo di vigilanza: vagliare la conformità dei prodotti finanziari al diritto islamico, permettendo così che si instauri un rapporto di fiducia nei confronti dei clienti e della banca.

Gli *Shari'ah Supervisory Boards* sono organismi composti da *scholars*, ossia giuristi, economisti ed esperti di diritto islamico, i quali hanno il compito di emettere, solitamente seguendo le *best practices* internazionali musulmane<sup>27</sup>, una certificazione di conformità alla *Shari'ah* dei prodotti finanziari. Questo organismo ha inoltre la facoltà di pronunciare delle *fatawa*<sup>28</sup>, ossia di adottare atti che incidono sulla commercializzazione di un prodotto finanziario. Solitamente lo *Shari'ah Board* è composto da un numero di esperti, minimo tre massimo sette, che variano a seconda della nazionalità in cui opera la banca islamica e in funzione delle dimensioni dell'intermediario<sup>29</sup>. Gli *scholars* si riuniscono da due a quattro volte all'anno per svolgere le loro funzioni.

Gli esperti vengono remunerati dall'intermediario, ma non fanno parte dell'organico interno. Essi sono collaboratori esterni che prestano un servizio alla banca islamica. Ciò nasce dall'esigenza di garantire imparzialità e terzietà nello svolgimento delle loro funzioni, evitando così pressioni da parte di organi di vertice della stessa banca. Il profilo di indipendenza di questo organismo risulta essere centrale: infatti, lo *Shari'ah Supervisory Board* agisce in modo se-

<sup>26</sup> Per un'analisi dettagliata sull'infrastruttura islamica è possibile consultare P. BIANCONE, *La banca islamica*, cit., p. 51 ss.

<sup>27</sup> Ci si riferisce all'AAOIFI, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*, la quale ha prospettato una certificazione tipo consultabile in <https://aaoifi.com>

<sup>28</sup> La *fatwa* è il risultato di due azioni: l'*istifta*, la domanda, e l'*ifta*, la risposta/chiarimento. Sul punto, cfr. F. CASTRO, *Il modello islamico*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 23 s. Le *fatawa* sono assimilabili a pareri legali nei quali vengono esposti i risultati del controllo preventivo di legittimità sharaitica.

<sup>29</sup> È bene sottolineare come la denominazione e il numero dei membri dello *Shari'ah Supervisory Board* sia differente a seconda del luogo in cui è sito l'intermediario finanziario. Alcuni esempi sul punto sono riportati da P. BIANCONE, *La banca islamica*, cit., p. 76.



parato e autonomo rispetto al consiglio di amministrazione, agli azionisti e al comparto del *management* interni<sup>30</sup>.

Indubbio è che il profilo professionale dei componenti dello *Shari'ah Supervisory Board* sia elevato e sia importante data la scarsa presenza sul mercato di funzionari simili. Ciò comporta, però, che questi stessi esperti collaborino con istituti di intermediazione finanziaria spesso concorrenti tra loro. Quest'ultimo profilo ha sollevato le critiche della dottrina, che ha rimarcato un rischio di scarsa terzietà e imparzialità degli esperti nel vaglio dei prodotti finanziari *Shari'ah compliant*. In ogni caso, l'indipendenza professionale e intellettuale, così come quella morale, è a fondamento della deontologia professionale di ogni esperto incardinato in uno *Shari'ah Supervisory Board*.

Altri aspetti caratterizzano l'operato degli *scholars*: si tratta della piena responsabilità personale nello svolgimento della prestazione offerta, la cura e l'onestà dell'integrità del proprio operato, l'interesse alla formazione continua.

Per quanto attiene, invece, ai profili di nomina dei membri dello *Shari'ah Supervisory Board*, la scelta solitamente avviene direttamente dagli azionisti ovvero dall'assemblea dei soci della banca islamica.

In conclusione, preme ricordare che gli esperti degli *Shari'ah Supervisory Board* emettono, una volta vagliati i prodotti e i servizi offerti, delle *fatwa* sui nuovi prodotti in modo da poter certificare poi, dinanzi agli *stakeholders* la liceità della relativa offerta. In particolare, gli *scholars* certificano la conformità alla *Shari'ah* dei servizi e dei prodotti offerti dalla banca; effettuano dei veri e propri controlli sul rispetto delle regole religiose ampiamente intese; effettuano inoltre attività di *audit* ossia controlli sulla conformità shariatica della correttezza dei dati di bilancio e, laddove richiesto, offrono al *management* vere e proprie consulenze. A ciò si aggiunga che il controllo è esteso anche agli scopi di ciascuna operazione finanziaria<sup>31</sup>.

Dunque, lo *Shari'ah Supervisory Board* emette una valutazione di legittimità degli atti bancari e ciò comporta l'eliminazione di elementi che possano essere contrari al divieto di *ribà* e a tutti i principi di diritto islamico. Tale atti-

<sup>30</sup> P. BIANCONE, S. SECINARO, *The equity crowdfunding Italy: a model Shari'ah compliant*, in *European Journal of Islamic Finance*, n. 5, 2016, pp. 1-11.

<sup>31</sup> G.M. PICCINELLI, *Banche islamiche in contesto non islamico*, cit., p. 88.

vità non è volta solo a verificare l'assenza di interessi bensì valutare il rapporto sostanziale tra la banca e cliente affinché sia garantito un rapporto paritario tra i contraenti e tra le prestazioni<sup>32</sup>.

#### **4. La banca come strumento di integrazione per l'Islam della diaspora?**

Dopo gli accadimenti che hanno colpito parte dell'Europa il dibattito sulle potenzialità del sistema bancario islamico come strumento di integrazione (non solo) finanziaria dei musulmani si è fatto ancora più acceso<sup>33</sup>. Effettivamente, gli attacchi terroristici hanno segnato l'inizio di un periodo caratterizzato da una crescente centralità del tema della convivenza con l'Islam, contribuendo a una confluenza, a tratti indistinguibile, tra la questione del terrorismo e le politiche dirette all'integrazione delle comunità musulmane presenti all'interno dei confini dell'Unione Europea<sup>34</sup>. Purtroppo, ancora molti sono gli ambiti in cui i fedeli musulmani soffrono di un trattamento diverso per ragioni di natura culturale e religiosa, nonostante i numerosi studi e le politiche volte all'inclusione di tale minoranza nelle comunità occidentali. In questa prospettiva, una parte della dottrina occidentale ed islamica ritiene che un ruolo principe al contrasto all'esclusione della comunità islamica presente in Occidente possa essere svolto da un mercato finanziario conforme alla Legge islamica.

Come accennato, il dibattito sul punto è stato e continua ad essere molto intenso. Da un lato, alcune voci hanno ritenuto che le potenzialità al momento inesprese del sistema bancario e finanziario islamico possano davvero rappresentare uno strumento di inclusione. Anche il rapporto stilato dalla Banca Mondiale in materia di inclusione finanziaria<sup>35</sup> mette in evidenza come l'implementazione di prodotti bancari islamici aumenti l'integrazione di alcune fasce della popolazione. Dall'altro lato, tuttavia, altri studiosi, pur non escludendo tali ipotesi, hanno sottolineato che non vi sia l'inesistenza di un nesso certo tra un'offerta bancaria islamica e il grado di integrazione sociale generale dei musulmani.

<sup>32</sup> *Ivi*, p. 86 ss.

<sup>33</sup> L. ANDERLONI, B. BAYOT, P. BLEADOWSKI, M. IWANICZ-DROZDOWSKA, E. KEMPSONO, *Financial services provision and prevention of financial exclusion*, European Commission, Bruxelles, 2008, p. 4 ss.; R. RICUCCI, V. MOISO, *La banca e il minareto*, Edizione Dehoniane, Bologna, 2017, p. 141 ss.

<sup>34</sup> E. PACE, *L'Islam in Europa. Modelli di integrazione*, Carocci, Roma, 2004, p. 95 ss.

<sup>35</sup> WORLD BANK, *Global Financial Development Report: Financial Inclusion*, Washington DC, 2014.



Sicuramente entrambe le posizioni presentano un fondo di verità: la continua elaborazione di strumenti conformi alla *Shari'ah* sta producendo risultati lontani dai buoni propositi iniziali perché l'attività propria dell'economia *halal* ha prodotto meccanismi, conformi alla Legge islamica, ma ancorati a modelli che si basano sulla falsariga di quelli convenzionali.

Al tempo stesso, sicuramente lo strumento bancario islamico esprime un insieme di valori che, laddove tenuti in considerazione dalla politica bancario-finanziaria di una nazione, potrebbero concorrere alle politiche sociali di integrazione. La soluzione pare star dunque in questo: la sola sfera finanziaria non è sufficiente a garantire l'inclusione di una minoranza religiosa se non è inserita in un articolato programma di politiche mirate all'integrazione sociale. È quindi necessario continuare a elaborare nuove strategie di inclusione per l'Islam della diaspora che possano, anche ricorrendo all'economia *halal*, rispondere alle aspettative sociali, valoriali ed economiche della *Ummah* in "nuovi" contesti statali e sociali.